

(N. 1099-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei Deputati nella seduta del 15 giugno 1955 (V. Stampato n. 1253).

modificato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1955.

modificato dalla 3^a Commissione permanente (Diritto, procedura e ordinamento giudiziario, affari di giustizia) della Camera dei Deputati nella seduta del 27 gennaio 1956 (V. Stampato n. 1253-B).

d'iniziativa del Deputato **PERLINGIERI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 FEBBRAIO 1956

Aumento del limite di valore nella competenza dei conciliatori e dei pretori
e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Aumento del limite di valore
nella competenza dei pretori.**

Articolo unico.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 250.000.

Resta immutato il limite di lire 50.000 stabilito dalla legge anteriore, per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Aumento del limite di valore nella competenza
dei conciliatori e dei pretori e del limite di
inappellabilità delle sentenze dei conciliatori.**

Art. 1.

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 25.000.

Identico.

Identico.

procedura civile, in base al tributo diretto verso lo Stato.

I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Identico.

Art. 2.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile, è elevato a lire 10.000.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto e in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima della entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.